

N. 2019/000569 R.G.N.R.  
N. 2019/001719 R.G. G.I.P.



**Tribunale di CALTANISSETTA**  
**Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari**  
[gipgup.tribunale.caltanissetta@giustiziacert.it](mailto:gipgup.tribunale.caltanissetta@giustiziacert.it)  
tel. 0934/71373

**Ai difensori di fiducia degli indagati @**

**Al difensore di fiducia della parte offesa @**

Si trasmette per la notifica alle parti interessate Ordinanza Giudice delle indagini preliminari emessa in data 28/01/2020, 05/11/2020

DA NOTIFICARE A:

1. A) PANDOLFI Antonella nata in Roma in data 17/01/1973, difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Di Giovanni del foro di Caltanissetta Testo Libero

Alla Parte Offesa

2. CARISTIA Gaetano nato a CALTAGIRONE il 02/03/1945 res. in VIA florida, 28/c SIRACUSA in ITALIA
3. - difeso dall'avv. di fiducia Restivo Luigi PANTALONE Testo Libero

Si prega rispondere stesso mezzo al seguente indirizzo mail:  
[gipgup.tribunale.caltanissetta@giustiziacert.it](mailto:gipgup.tribunale.caltanissetta@giustiziacert.it)  
CALTANISSETTA, 16/11/2020

Operatore Giudiziario  
R. Miccione

Proc. n. 569/2019 \_\_ r.g.n.r.  
n. 1718 /2019 r.g. g.i.p.



## TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

In persona del giudice Gigi Omar Modica;

nel procedimento indicato in epigrafe;

provvedendo sulla **richiesta di archiviazione** avanzata dal Pubblico Ministero;

emette la seguente

### ORDINANZA

Letta la richiesta indicata in premessa, la **opposizione** alla stessa avanzata dalla persona offesa e la memoria difensiva della indagata Pandolfi;

sentite le parti comparse all'udienza in camera di consiglio all'uopo fissata;

ritenuto che le argomentazioni esposte dal P.M. nella richiesta sulla quale si provvede e quelle di cui alla detta memoria difensiva non sono da condividere;

che le obiezioni svolte nell'atto di opposizione sono idonee a scalfire la solidità logica e la fondatezza giuridica delle argomentazioni del Pubblico Ministero;

che – contrariamente a quanto eccepito dalla difesa dell'indagata - l'opposizione è ammissibile atteso che Caristia vanta una posizione di soggetto direttamente danneggiato dal reato in esame (indipendentemente dall'esito – non ancora definitivo peraltro – del procedimento per abuso d'ufficio che lo ha visto quale soggetto condannato) e non quella di soggetto terzo che si duole della condotta abusiva posta in essere dall'indagata a vantaggio di terzi (v. Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 5746 del 19/01/2016 *Il reato di abuso di ufficio finalizzato ad arrecare ad altri un danno ingiusto ha natura plurioffensiva, in quanto è idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della P.A., il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale. Ne consegue che il privato danneggiato riveste la qualità di persona offesa dal reato ed è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del P.M.*);

che, nel merito, va osservato che nella opposizione vengono segnalate e documentate una serie di condotte dalle quali parrebbe emergere una disparità di trattamento (sotto il profilo soprattutto della speditezza nell'esercizio dell'azione penale, con tutte le inevitabili conseguenze sulla diversa maturazione del termine di prescrizione dei reati: v. in particolare il quadro

L

riassuntivo di cui a pag. 18 della opposizione che evidenzia un palese trattamento di favore a beneficio per esempio degli indagati Catanzaro; emblematici sono a questo proposito i diversi tempi di evasione del sequestro preventivo immobiliare a carico dell'opponente e dei Catanzaro ) tra indagini relative a fatti sostanzialmente analoghi (attività edilizia in violazione di un medesimo vincolo di inedificabilità), pur considerando – secondo il punto di vista della Pubblica Accusa – che essi riguardano (ma il dato è convincentemente contestato dall'opponente ed è , pertanto, da sottoporre ad ulteriore verifica) interventi urbanistici di diverso impatto ambientale;

che – contrariamente a quanto sostenuto nella detta memoria difensiva - tali verifiche sui procedimenti paralleli a quello che ha visto l'odierno opponente quale indagato e poi condannato sono oggettivamente strumentali (e quindi giustificati, purchè ovviamente posti in essere nel rispetto delle norme vigenti) all'accertamento del delitto di cui al presente procedimento;

che tali disparità sembrerebbero essere collegate non già a casualità o inefficienze dell'ufficio ma a rapporti ed interessenze del titolare nella fattispecie dell'esercizio dell'azione penale – ovverosia l'indagata Pandolfi -;

che su tali rapporti è necessario svolgere ulteriori approfondimenti;

che la copiosa documentazione - urbanistica e non - depositata a più riprese dall'opponente necessita di un'analisi più attenta, anche alla luce della mancata concessione da parte di questo ufficio della proroga del termine delle indagini preliminari a causa della tardività della richiesta;

che quanto argomentato dalla difesa della indagata nella memoria summenzionata in merito alle indagini svolte da quest'ultima sulla discarica gestita dal "Gruppo Catanzaro " (paragrafo n. 1 della memoria difensiva: mera natura di persona offesa del Catanzaro) andrà sottoposto a verifica e riscontro;

che in ogni caso si tratta solo di un elemento di una vicenda più complessa, elemento che peraltro potrebbe essere letto a sfavore della indagata stessa atteso che le indagini in esame (che vedevano i Catanzaro quali persone offese) portavano all'assoluzione dei soggetti individuati dal P.M. Pandolfi quali autori del reato;

che l'apertura di un fascicolo a carico di Giuseppe Catanzaro su iniziativa dell'indagata sia pure a seguito della pubblicazione di un articolo di giornale e , dunque, in conseguenza della rilevanza pubblica che ormai la vicenda aveva assunto (paragrafo due della detta memoria difensiva) – pur essendo un elemento non del tutto secondario nella valutazione della responsabilità penale qui in esame - non esime di per se quest'ultima da detta responsabilità essendo l'esercizio dell'azione penale obbligatorio e non avendo i P.M. alcuna discrezionalità nell'apertura di un fascicolo di indagini allorquando vengano a conoscenza della esistenza di una "notitia criminis", soprattutto quando – come nella fattispecie – la fonte sia costituita da un articolo di giornale e , dunque, la notitia criminis sia di dominio pubblico;

che <sup>anche</sup> la preparazione ed il deposito di una delega di indagini che non venga trasmessa alla polizia giudiziaria (per un asserito disguido degli uffici di polizia giudiziaria ) o la lunga durata degli accertamenti tecnici demandati ad un c.t.p. non escludono di per se l'ipotesi accusatoria in esame, atteso che al P.M. spetta la direzione delle indagini e , dunque, la verifica sul corretto andamento delle stesse, la sollecitazione dei c.t.p. perché adempiano ai propri compiti con celerità e l'accertamento circa l'inoltro delle deleghe di indagini (che se non trasmesse non possono svolgere alcuna efficacia);

△

che il documentato periodo di congedo per maternità della indagata è un dato neutro atteso che avrebbe dovuto andare a detrimento della celerità di tutte le indagini qui in esame e , dunque, non solo di quella a carico dei Catanzaro;

che comunque tra la data della delega di indagini smarrita (17.10.16) e l'inizio del congedo per maternità in questione (25.11.16) intercorreva un tempo più che sufficiente per la verifica circa l'avvenuto inoltro della stessa;

che anche l'eventuale asserito pesante carico di ruolo dell'indagata è un dato neutro in quanto – come già detto – avrebbe dovuto rallentare tutte le indagini dirette dall'indagata e non può valere a giustificare disparità di trattamento nella conduzione dei singoli fascicoli che – come nella fattispecie - rivestano numerosi elementi di comunanza;

che le investigazioni suppletive richieste dall'opponente a pag. 24 della opposizione (ed in particolare l'acquisizione dei fascicoli riguardanti Catanzaro, l'accertamento delle modalità di smarrimento della delega di indagini del 17.10.16, le s.i.t ivi indicate etc. ) appaiono essere tutte necessarie (con l'eccezione della s.i.t. del Dott. Zammuto in quanto relativa a vicenda non strettamente pertinente con le vicende a carico della indagata ) ai fini di un maggiore approfondimento dei temi istruttori ed investigativi summenzionati, in quanto pertinenti alla *notitia criminis* e rilevanti, cioè idonei a incidere sulle risultanze dell'attività compiuta dal P.M (come prescritto da Cassazione penale, sezione sesta, n. 44878/17 e 50085/17);

che, quindi, la richiesta su cui si provvede non può essere accolta;

visti gli artt. 409 c.p.p. e 125 d.lgs. n. 271 del 1989 e considerati i tempi di prescrizione del reato in esame;

P.Q.M.

rigetta l'archiviazione del procedimento e **dispone che il P.M. proceda alle nuove indagini meglio indicate in parte motiva entro 3 mesi**, ordinando la restituzione degli atti al Pubblico Ministero e mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Caltanissetta, li 14/11/2020

Il Giudice

Gigi Omar Modica



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Caltanissetta, 16/11/2020

IL CANCELLIERE  
Monica Armenta

